

19 marzo 2020

*i gentili Clienti
Loro Sedi*

DECRETO CURA ITALIA: sospensione versamenti e adempimenti

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente disposizioni legate all'emergenza Coronavirus.

Il decreto ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell'attività, nonché alla dimensione dell'impresa / lavoratore autonomo, come di seguito analizzato.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi

L'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha **sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020**, per

- le imprese turistico-recettive,
- le agenzie di viaggio e turismo
- i tour operator

aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- i termini relativi ai versamenti delle *ritenute alla fonte* sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, il nuovo decreto da un lato, estende la sospensione a **ulteriori categorie di soggetti**, quali:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Resta ferma la previsione di cui all'art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.



Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, **nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto**, hanno conseguito ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro**, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti per contribuenti della zona rossa

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ossia:

- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi **scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro**, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo com-



preso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento / versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfettaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)



Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)
---	---	---

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quando già versato.

Viene disposto anche il differimento **al 31 maggio 2020** del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.



Rottamazione ruoli	Termine originario	Termine differito
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; ◦ seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; ◦ terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; ◦ terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; ◦ terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	28.2.2020	1.6.2020

Stralcio e saldo	Termine originario	Termine differito
<p>Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; ◦ hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	31.3.2020	1.6.2020

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria **in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**, dovuti dai datori di lavoro domestico.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi



Liberi professionisti esclusi, o quasi, dalle misure del decreto Cura Italia

I lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali non potranno accedere alle principali misure di sostegno dell'economia contenute nel decreto:

- accesso precluso alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, al credito d'imposta sui canoni di locazione dell'immobile adibito a studio professionale e all'indennità di 600 euro per il mese di marzo;

Difficile comprendere le ragioni di una tale esclusione. Non vi è alcun dubbio infatti che anche le categorie professionali stiano subendo gravi conseguenze dalle stringenti misure imposte per evitare la diffusione del Covid-19.

Per alcune attività professionali, quali ad esempio, i medici odontoiatri, l'attività si è ridotta ai minimi termini, mentre più in generale, per tutti gli studi professionali è in corso una fortissima limitazione delle attività con la conseguente perdita di fatturato e di liquidità.

L'unica misura di sostegno finanziario alla quale possono accedere i liberi professionisti, congiuntamente a tutti gli altri titolari di partita IVA, riguarda la sospensione di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa.

Moratoria finanziamenti e leasing

Il decreto prevede espressamente una serie di misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Tra queste quella più importante e più attesa risulta essere ovviamente la moratoria dei pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari e dei leasing finanziari.

La norma è rivolta unicamente ai titolari di reddito d'impresa con esclusione, per differenza, dei possessori di reddito di lavoro autonomo.

Per effetto delle disposizioni in oggetto le attività imprenditoriali che hanno subito danni economici in conseguenza dell'emergenza in atto, potranno ottenere, sulla base di apposita richiesta, le seguenti misure di sostegno finanziario:

- impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, da parte della banca o dell'istituto di credito concedente;

- proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla suddetta data;

- sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà dell'impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.

Questa agevolazione risulta subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale i lavoratori autonomi attestino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019.



Credito d'imposta sui canoni di locazione

Il decreto prevede - per i soli esercenti attività d'impresa - il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale credito d'imposta, prosegue la disposizione, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n.241/1997.

Dalla misura premiale restano escluse le attività che sono state identificate come "essenziali" nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Oltre a ciò, stando alla cristallina formulazione normativa, restano esclusi anche i titolari di redditi di lavoro autonomo. Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d'imposta nemmeno nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in uno studio in locazione accatastato in categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo stanziato pari a 50 milioni di euro. C'è quindi il rischio, concreto, che il credito d'imposta previsto possa risultare, in tutto o in parte, soltanto virtuale.

Indennità una tantum di 600 euro

Per diverse categorie di soggetti il decreto Cura Italia prevede l'assegnazione di un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.

Le disposizioni in oggetto non brillano per chiarezza espositiva, ma scorrendo anche la relazione di accompagnamento e gli altri documenti di fonte governativa che supportano la manovra, si evince che da tale beneficio sono esclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini.

Tale misura agevolativa risulta infatti destinata ai seguenti soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.



Per accedere all'indennità sarà necessario presentare apposita domanda. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che - nel caso in cui le domande superino gli importi previsti - l'indennità verrà ridotta in proporzione.

Come anticipato, l'esclusione dei professionisti iscritti in ordini è desumibile sia dal tenore letterale delle disposizioni che da documenti di fonte governativa. Nello specifico, nel comunicato stampa che accompagna la manovra si legge che l'indennizzo di 600 euro è destinato a una platea di quasi 5 milioni di persone, fra i quali sono compresi i professionisti non iscritti agli ordini, i co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore dello spettacolo, lavoratori agricoli.

Accesso al fondo per il reddito di ultima istanza

Una delle poche misure di sostegno dedicate agli iscritti agli ordini professionali che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto, è quella che prevede la costituzione di un apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza", la cui finalità sarà quella di garantire, a tali soggetti, il riconoscimento di un'indennità, per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

